

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 883-A)

**Relazione e testo degli articoli approvati dalla 1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE TEDESCHI Franco)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro della Difesa

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

NELLA SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1973

Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili

Comunicati alla Presidenza l'8 gennaio 1974

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento legislativo che ho l'onore di raccomandare alla vostra approvazione si inquadra nell'ambito della convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, discussa a Montreal dall'8 al 23 settembre 1971 ed approvata, insieme al nostro Paese, da 50 stati su 61 partecipanti.

Con la disciplina proposta si intende colmare una lacuna legislativa per regolamentare non già l'uso delle armi a bordo ma il porto delle armi, onde non disconoscere le esigenze di coloro che hanno il potere-dovere di andare armati, ferme restando, tuttavia, le disposizioni del codice della navigazione in ordine ai poteri ed alle responsabilità del comandante dell'aeromobile, esigenza questa che la Commissione ha inteso salvaguardare con un emendamento all'articolo 4 del disegno di legge.

Con altro emendamento, accogliendo anche un suggerimento della Commissione giustizia, si è ritenuto di inasprire le pene pre-

viste in caso di mancata osservanza delle norme in esame.

Il disegno di legge ha evidentemente una portata assai limitata e, più che alla salvaguardia delle persone e delle cose, appare rivolto a risolvere conflitti di competenza dovuti alla inesistenza di ogni forma di coordinamento fra il codice di navigazione marittima (applicato analogicamente anche per la navigazione aerea) ed il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

È a motivo di ciò che il relatore sente il dovere di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla necessità di garantire la navigazione aerea con forme di protezione preventiva da realizzarsi a terra. I provvedimenti di ristrutturazione organizzativa recentemente adottati dal Ministero dell'interno a seguito dell'eccidio di Fiumicino appaiono senza meno rivolti al raggiungimento di tale lodevole intento, a perseguire compiutamente il quale potrà senza dubbio soccorrere una più puntuale e precisa collaborazione fra l'azione legislativa e quella di governo.

TEDESCHI Franco, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero adibito al servizio di pubblico trasporto, il quale porti con sè, sulla persona o nel bagaglio, armi o munizioni, ha l'obbligo di farne denuncia prima dell'accettazione da parte del vettore e di consegnarle all'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale, o, in mancanza, all'ufficio di polizia dell'aeroporto, anche se munito di porto d'armi o di licenza di esportazione.

L'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale o l'ufficio di polizia dell'aeroporto provvede a far ispezionare le armi o le munizioni ed a consegnarle, d'intesa con il vettore, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne curano l'imbarco e la custodia nella stiva dell'aeromobile o in apposito contenitore.

Al termine del viaggio, il ritiro delle armi o delle munizioni, denunciate e consegnate ai sensi del precedente comma, deve essere richiesto dagli aventi diritto presso gli uffici di polizia predetti nello scalo nazionale di arrivo. Le armi o le munizioni sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore. Negli scali esteri, il ritiro delle armi o delle munizioni è soggetto all'osservanza delle disposizioni locali.

Art. 2.

Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 3:

a) il passeggero proveniente dall'estero con aeromobile straniero — in transito su scalo nazionale — ha l'obbligo, anche se munito di porto o di licenza di trasporto di armi, di consegnare le armi o le munizioni che porti con sè, sulla persona o nel бага-

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

glio a mano, e di denunciare quelle contenute nel bagaglio stivato, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, quando la prosecuzione del viaggio debba avvenire con lo stesso aeromobile. Il comandante di quest'ultimo, o il membro dell'equipaggio da lui incaricato, che abbiano avuto in consegna per la custodia armi o munizioni o che abbiano avuto denuncia o comunque notizia della loro esistenza a bordo, debbono darne immediata comunicazione agli uffici di polizia di cui al precedente articolo 1, ai quali spetta di impartire le disposizioni ritenute necessarie a norma di legge;

b) quando la prosecuzione del viaggio avvenga con aeromobile diverso da quello di arrivo, ovvero il viaggio venga interrotto o abbia termine, il passeggero proveniente dall'estero ha l'obbligo, anche se munito di porto d'armi o di licenza di importazione, di consegnare le armi o le munizioni che porti con sè, sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunciare quelle contenute nel bagaglio stivato al comandante dell'aeromobile di arrivo o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne danno comunicazione agli uffici di cui al precedente articolo 1.

Le armi o le munizioni come sopra consegnate sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore per l'osservanza degli obblighi previsti nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

I passeggeri, all'atto dell'imbarco in territorio estero su aeromobile battente bandiera nazionale, devono consegnare le armi o le munizioni che portano con sè, sulla persona o nel bagaglio, al comandante dell'aeromobile o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che provvedono a custodirle nei modi previsti nell'articolo 1 della presente legge. Per il ritiro delle armi o delle munizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

Gli obblighi di cui alla presente legge non si applicano agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza contemplati nei commi primo e secondo dell'articolo 73 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonchè agli ufficiali, sottufficiali e militari delle Forze armate dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari.

Art. 5.

Agli effetti della presente legge, per armi si intendono quelle di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 6.

Il passeggero che non osservi le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 100 mila.

Il comandante dell'aeromobile o il membro dell'equipaggio, che non osservi le prescrizioni dell'articolo 2, è punito con la multa fino a lire 30 mila.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione in ordine ai poteri ed alle responsabilità del comandante dell'aeromobile.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Il passeggero che non osservi le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire 500 mila.

Identico.